

M.B.
A

ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE PER IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

In data 19 dicembre 2015 presso l'ENAIIP si sono incontrate le parti:

le OO.SS. CISL Scuola Fvg rappresentata da Donato Lamorte e Maurilio Venuti, FLC CGIL Fvg rappresentata da Maurizio Battistutta, UIL Scuola Fvg rappresentata da Ugo Previti, SNALS-CONFSAL Fvg rappresentata da Giovanni Zanuttini;

e

gli Enti della Formazione Professionale del Friuli Venezia Giulia rappresentati al tavolo regionale di concertazione composta dal Coordinatore Daniele Bacchet e da Paola Stuparich, Fabrizio Emanuelli e Elvio Di Lucente (assente), sono presenti Amedeo Pascolo e Marco Zaia;

al fine di regolamentare i contratti di collaborazione, sia con riferimento alle proposte di stabilizzazione, sia con riferimento al ricorso a tale tipologia contrattuale.

Premesso che

- le associazioni nazionali degli Enti pur in una fase di profonda e perdurante crisi dei sistemi regionali di formazione professionale hanno espresso la volontà di procedere alla stabilizzazione del personale con contratto di lavoro atipico non subordinato (lavoratori con partita IVA e con rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto);
- l'accordo stipulato il 7 agosto 2015 tra le Associazioni FORMA e CENFOP e le OO.SS. FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFSAL regola, sia l'istituto della stabilizzazione dei lavoratori già parti di contratti di collaborazione presso gli Enti/Istituzioni formative, sia la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) del D.Lgs 81/2015; per entrambi i casi viene demandata al livello territoriale la possibilità di introdurre previsioni volte ad adeguare la disciplina nazionale alle necessità territoriali;
- il comparto della Formazione Professionale della Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 3 anni è alle prese con un perdurante stato di crisi determinato dalla diminuzione delle risorse complessive destinate alla formazione professionale, nonché con la progressiva riduzione del costo riconosciuto per singola ora/corso. Tali condizioni hanno imposto, negli ultimi anni, il mancato rinnovo di molti rapporti di lavoro ed il notevole ridimensionamento dell'indotto, nonché l'attivazione di tavoli sindacali per fronteggiare le gravi situazioni di crisi aziendale e di esubero occupazionale, che sono state gestite, ad oggi, principalmente con il ricorso agli ammortizzatori sociali, nell'ottica del mantenimento dell'occupazione.

La parti concordano quanto segue

Art.1 – Richiamo

Le premesse e la parte introduttiva costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Jm. *pt* *fb* *hll* *Vm* *my*
HQ *San*

M.B.

Art.2 – Nuove assunzioni e stabilizzazioni

[1] In relazione alla necessità di gestire le situazioni di crisi del settore formazione nella Regione Friuli Venezia Giulia di cui si è dato atto in premessa e nell'ottica di incrementare contestualmente l'occupazione e migliorare la qualità dei contratti di lavoro, le Parti concordano di applicare il presente art.2 fino al 31.12.2018.

[2] Le nuove assunzioni di lavoratori già parti di contratti di collaborazione, anche effettuate nell'ambito della procedura di stabilizzazione di cui all'art.54 D.Lgs 81/2015, verranno regolamentate come di seguito indicato.

Gli Enti provvederanno a formalizzare proposte di assunzione ai collaboratori da individuare tra coloro che nell'anno formativo 2014/2015 abbiano svolto nell'obbligo di istruzione oltre 400 ore di docenza frontale con il gruppo classe o 795 ore in altre funzioni; tali proposte di assunzione verranno effettuate sulla base dei seguenti principi:

- a) deve trattarsi di soggetti incaricati di collaborazione nell'anno formativo 2014/2015 per i quali sia previsto, a partire dall'anno formativo 2015/2016, un ulteriore impegno;
- b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c. che segue, le proposte di assunzione ai collaboratori potranno essere effettuate nel corso dell'anno formativo 2015/2016 e, nel frattempo, potranno continuare ad applicarsi forme contrattuali di collaborazione anche coordinata e continuativa;
- c) gli enti che nei due anni precedenti alla sottoscrizione del presente accordo hanno fatto ricorso ad ammortizzatori sociali potranno scaglionare le proposte di assunzione secondo le seguenti modalità:
 - 40% nell'anno formativo 2015/2016;
 - 30% nell'anno formativo 2016/2017;
 - 30% nell'anno formativo 2017/2018.

Per l'individuazione del limite percentuale dei collaboratori da inserire si privilegeranno coloro che:

- hanno operato prevalentemente nell'obbligo di istruzione presso l'Ente che effettua la proposta;
- hanno la possibilità di ricoprire più funzioni e/o diverse competenze di insegnamento da valutare in base al curriculum professionale e alle certificazioni richieste per l'accREDITAMENTO dell'Ente;
- hanno maggiore anzianità di docenza presso l'Ente che effettua la proposta;
- hanno operato in funzioni di alta professionalità nella seconda formazione.

[3] E' facoltà dei singoli Enti procedere ad effettuare ulteriori assunzioni anche a condizioni diverse da quelle previste nel comma 2) che precede.

[4] Tutte le assunzioni effettuate ai sensi dei commi 2) e 3) potranno avvenire, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato, sia con orario full-time che con orario part-time. Le assunzioni a termine non verranno computate nei tetti massimi contrattuali e/o legali che limitano il numero dei lavoratori subordinati impiegabili con contratti a termine.

[5] In caso di assunzione part-time la mera disponibilità del dipendente a svolgere l'attività lavorativa con le modalità della variazione della collocazione temporale della prestazione, espressa nel contratto di assunzione, non comporterà maggiorazioni retributive; analogo trattamento economico riguarderà la banca ore concordate tra le parti anche con recuperi su base plurisettimanale.

[Handwritten signatures]

M. P.

[6] L'orario di lavoro indicato nei singoli contratti di assunzione dei formatori sarà comprensivo della formazione diretta e delle ore destinate alle funzioni descritte nelle declaratorie dell'allegato 11 CCNL Formazione Professionale 2011-2013 e sarà così ripartito: 75% formazione diretta (art.37 punto B.3 del CCNL) e 25% attività correlate/altre funzioni/aggiornamento (art.37 punto B.7 del CCNL).

[7] L'istituto della Retribuzione Progressiva di Accesso di cui all'art. 26 CCNL Formazione Professionale 2011-2013, non verrà applicato per le assunzioni di cui al comma 2. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato l'istituto troverà applicazione nei seguenti termini migliorativi rispetto al CCNL:

- 80,00% della retribuzione tabellare contrattuale il primo anno;
- 90,00% della retribuzione tabellare contrattuale il secondo anno;
- 100,00% della retribuzione tabellare contrattuale il terzo anno.

[8] Il numero di assunzioni effettuate nell'anno formativo in corso, in applicazione della presente intesa, verrà comunicato alla RSA/RSU e alle OO.SS. firmatarie. Nei contratti di assunzione si farà esplicito riferimento al presente accordo regionale.

[9] In tutti i casi in cui gli Enti diano corso alla procedura di stabilizzazione di cui all'art. 54 D.Lgs 81/2015 essa potrà avvenire solo con contratti di lavoro a tempo indeterminato, sia ad orario full-time, che con orario part-time. Per i contratti di lavoro sottoscritti nell'ambito di detta procedura si applicheranno i principi di cui all'art. 2 commi da 3 a 8. Condizione per l'assunzione a tempo indeterminato è la sottoscrizione di un atto di conciliazione in una delle sedi di cui all'art.2113 comma 4 del codice civile con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro.

Art.3 – Ricorso alle collaborazioni

[1] L'art. 2 comma 2 lettera a) D.Lgs 81/2015 ha demandato alla contrattazione nazionale la possibilità di derogare al regime di cui a comma 1 del medesimo articolo, stabilendo specifiche discipline riguardanti il trattamento economico-normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.

[2] L'accordo stipulato il 7 agosto 2015 tra le Associazioni FORMA e CENFOP e le OO.SS. FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFISAL, prevede la possibilità di sottoscrivere contratti di collaborazioni ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a) del citato D.Lgs 81/2015, in ipotesi in cui vi sia la necessità di ricorrere a competenze specialistiche non presenti in organico e/o in caso di indisponibilità di competenze interne. Con riferimento alle previsioni del citato accordo contrattuale, le Parti nella volontà di interpretare e meglio precisare il significato delle espressioni "indisponibilità di competenze interne" e "competenze specialistiche non presenti in organico", concordano che dette situazioni si verificano, in via esemplificativa e non esaustiva, nelle seguenti ipotesi:

a) a fronte della necessità di ricoprire incarichi professionali di docenza/formazione, l'Ente ne abbia dato pubblicità, anche sul proprio sito internet ed i dipendenti interni non abbiano manifestato la volontà di espletare detto incarico nei termini indicati nell'avviso pubblicizzato dall'Ente;

oppure;

b) l'incarico da affidare sia riferito ad attività corsuali non ripetitive, non continuative, legate a specifici bandi e canali di finanziamento.

[Handwritten signatures]

u.β.

[3] Con riferimento alle particolarità dei singoli Enti ed alle specifiche situazioni di crisi, ulteriori ipotesi di "indisponibilità di competenze interne" e "competenze specialistiche non presenti in organico", possono essere previste dalla contrattazione aziendale.

[4] Con riferimento alle previsioni dell'accordo stipulato il 7 agosto 2015 tra le Associazioni FORMA e CENFOP e le OO.SS. FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFISAL, in punto di possibilità di stipulare collaborazioni ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a) del citato D.Lgs 81/2015, le Parti, sempre nella volontà di interpretare e meglio precisare il significato delle espressioni contrattuali, nella consapevolezza che a seguito e per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 è stata abrogata la necessità di inserire nei contratti di collaborazione uno specifico progetto e che il requisito del programma era già stata abrogata dalla Legge 92/2012, concordano che con l'espressione "progetto o programma" si intende fare riferimento allo specifico corso/attività formativa, assegnata al collaboratore.

Art.4 – Monitoraggio

Gli esiti del presente accordo verranno monitorati nel corso di specifici incontri da effettuarsi tra le parti firmatarie nel corso dei mesi di aprile 2016 e settembre 2016 e, successivamente, con cadenza annuale fino al 2018.


Art.5 – Registro del personale occupato


[1] Nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo 7 agosto 2015, le parti si impegnano ad istituire il registro dei formatori accreditati operanti nella formazione professionale e ad approfondire i criteri di utilizzo di tale personale nelle attività di formazione professionale.


[2] Le parti si incontreranno entro 90 giorni dalla firma del presente accordo per la stesura di uno specifico accordo.


Fatto, letto confermato e sottoscritto.


Per le Organizzazioni datoriali














Per le Organizzazioni sindacali

